



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CALANDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2020

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro su atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio

ONOREVOLI SENATORI. - Il legislatore assoggetta ad imposizione indiretta i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria mediante l'imposta di registro. In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'«imposta d'atto», come viene tradizionalmente definita, in quanto collegata ad un atto o negozio giuridico, rientra nell'ambito delle forme di imposizione indiretta mediante le quali l'ordinamento colpisce non l'immediata produzione di un reddito, bensì successivi fenomeni di movimentazione di ricchezza tra i consociati.

Nell'ambito del menzionato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di seguito denominato «testo unico sull'imposta di registro», norma di riferimento per la tassazione degli atti giudiziari è l'articolo 37, in base al quale sono soggetti ad imposta gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, pertanto, secondo la migliore dottrina, gli atti dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda litigiosa.

È opportuno evidenziare come anche sentenze rese nell'ambito di procedimenti penali possano avere profili di rilevanza civilistica: è quanto accade allorché il danneggiato dal reato abbia scelto di costituirsi parte civile al fine di ottenere direttamente dal giudice penale una pronuncia di con-

danna del reo al risarcimento del danno patito.

Per determinare la base imponibile di un atto giudiziario occorre far riferimento agli effetti che esso in concreto determina: l'articolo 43, comma 4, del testo unico sull'imposta di registro - mediante un rinvio *per relationem* - rende infatti applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici. Così, a titolo di esempio, la sentenza che condanna il convenuto al risarcimento del danno sarà tassata assumendo come base imponibile la somma oggetto di condanna, comprensiva di eventuale rivalutazione monetaria ed interessi.

A seconda del contenuto concretamente assunto, sono variabili le modalità di liquidazione dell'imposta di registro sulle sentenze penali recanti condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile: la tassazione avverrà in maniera proporzionale, mediante applicazione della pertinente aliquota pari al 3 per cento, in caso di condanna al pagamento sia di una somma già compiutamente determinata dal giudice penale, sia di una somma riconosciuta a titolo di provvisoria, in attesa che il giudice civile determini l'esatto ammontare del danno risarcibile; l'imposta sarà invece applicata nella misura fissa di euro 200 in caso di sentenza penale recante condanna generica al risarcimento del danno, da determinare poi separatamente in sede civile.

Una volta liquidata l'imposta, affinché la registrazione si perfezioni occorre che uno dei soggetti individuati dalla legge proceda al pagamento del dovuto: con riferimento

agli atti giudiziari, l'articolo 57 del testo unico sull'imposta di registro stabilisce che ad essere obbligate al pagamento siano le parti in causa, solidalmente tra loro. L'ufficio finanziario può quindi rivolgersi contemporaneamente alle due o più parti in causa, notificando un avviso di liquidazione con il quale si richiede il versamento dell'imposta dovuta entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso (così il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 54 del testo unico sull'imposta di registro).

Rimane per le parti la possibilità di avvalersi dell'azione di regresso prevista dall'articolo 1299 del codice civile.

In ambito tributario vale pertanto il principio di solidarietà, quantunque il criterio processual-civilistico della soccombenza intesa come difformità tra la richiesta della parte e il provvedimento giudiziale, valevole per la condanna alle spese di lite *ex* articolo 91 del codice di procedura civile, consenta alla parte vittoriosa di recuperare in sede di esecuzione forzata anche gli esborsi eventualmente sopportati a titolo di imposta di registro.

Nonostante l'onere di pagare l'imposta segua le spese e quindi sia posto a carico del soccombente, l'obbligo di registrazione grava su tutte le parti del processo in via solidale, senza alcuna distinzione tra le parti. Si può pertanto verificare che la parte vittoriosa di un contenzioso sia costretta a pagare al momento della trascrizione della sentenza l'imposta proporzionale al valore del risarcimento che mai vedrà, nel caso in cui il reo sia nullatenente.

La predetta disposizione, enunciante il cosiddetto principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, ha suscitato notevoli perplessità, dubbi interpretativi e financo questioni di legittimità costituzionale.

Per quanto in alcune pronunce giudiziali sia stata segnalata l'opportunità di non far pesare sulla parte vittoriosa l'imposta, la medesima resterà interessata alla registrazione dell'atto. Il buon esito della procedura di registrazione si riflette difatti sulla possibilità per il cancelliere di rilasciare originali, copie ed estratti dei provvedimenti giurisdizionali di cui egli ha la gestione: l'articolo 66 del testo unico sull'imposta di registro prevede infatti un divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati.

Se è vero che l'articolo 1 del testo unico sull'imposta di registro, nello spiegare quale sia l'oggetto di applicazione dell'imposta, contiene il riferimento all'atto portato alla registrazione, occorre evidenziare che l'atto non è il documento in quanto tale, ma il contenuto negoziale del documento stesso.

Con il presente disegno di legge, si intende intervenire affinché la parte vittoriosa sia esentata dal pagamento dell'imposta per non farla pesare su di essa e l'intendimento è altresì che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare il proliferare di inutili e defatiganti contenziosi, adotti, nella liquidazione delle imposte e nell'esaminare il contenuto delle sentenze sottoposte a registrazione, un approccio diversificato a seconda della posizione processuale delle singole parti, applicando le istruzioni contenute nelle recenti pronunce di prassi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: « le parti in causa, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La parte soccombente di un giudizio è tenuta al pagamento dell'imposta disposta per la registrazione di atti dell'autorità giudiziaria che definiscano anche parzialmente il giudizio medesimo »;

b) all'articolo 59, comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscano anche solo parzialmente il giudizio, nel caso in cui la parte soccombente non abbia proceduto al pagamento della relativa imposta ».